



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore: ECOLOGIA E AMBIENTE
Ufficio: ECOLOGIA

Comune di
SEVESO



Prot. n.

Codice Amministrazione: 20822

Prot. Generale n: 0014969 P

Ordinanza n. 72 del 14/6/2011

Data: 14/06/2011 Ora: 10:30

Classificazione: 1 - 6 - 0

OGGETTO: provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) e della quercia (*Thaumetopoea processionea*) nel territorio comunale di Seveso, nel periodo giugno 2011 - 31 dicembre 2011.

IL SINDACO

Premesso che dalle indagini condotte dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica il territorio Comunale è risultato infestato da ***Aedes albopictus* (zanzara tigre)**;

Considerato che le larve di questa zanzara si sviluppano in ambienti con ristagno d'acqua quali, ad esempio, tombini, bocche di lupo, contenitori per l'irrigazione, innaffiatoi, sottovasi, bacinelle, abbeveratoi, copertoni abbandonati, teli plastici ammassati in grado di mantenere acqua;

Ravvisata la necessità di adottare urgenti e idonee misure di prevenzione e lotta atte a limitare la diffusione della zanzara, la quale può costituire problema di salute pubblica;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore della Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee guida per la sua prevenzione e controllo;

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione Comunale continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici;

Tenuto conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;

Rilevato inoltre che si sono ripresentate le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti parassiti, e nella fattispecie la **processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)**, la **processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*)** e l'**euprotide (*Euproctis chrysorrhoea*)**;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti (processionaria del pino, p. della quercia ed euproctide) possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta per quanto riguarda il contenimento sia della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) sia della processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) sia della processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*) e sia dell'euproctide (*Euproctis chrysorrhoea*) relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Viste le varie comunicazioni della ASL Monza e Brianza - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, relativa alla lotta alla infestazione da processionaria (del pino e della quercia) - documentazione agli atti Ufficio Ecologia e Ambiente -;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la L. 23/12/1978 n. 833;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

Visto l'art. 50, comma 3, del D.L. 18/8/2000 n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene;

ORDINA

Alla Cittadinanza, nel periodo compreso tra Giugno 2011 e il 31 Dicembre 2011;

- 1) di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, etc.);
- 2) di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- 3) di privilegiare, per orti e giardini, l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta o da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- 4) di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

- proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è conseguente alla tipologia del prodotto usato; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- 5) di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
 - 6) di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
 - 7) di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
 - 8) di consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;
 - 9) a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), di processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie soggette all'attacco degli infestanti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - per la processionaria del pino: pino silvestre, pino nero o d'Austria, pino strobo,
 - per la processionaria della quercia: soprattutto farnia
 - per l'euprottide: molte specie latifoglie ornamentali, forestali e da frutta, sia alberi che arbusti
 - 10) nel caso si riscontrasse la presenza della processionaria e/o dell'euprottide, si dovrà immediatamente:
 1. intervenire con la rimozione e la distruzione, dei nidi se presenti e contenenti insetti,
 2. informare l'Ufficio Ecologia del Comune di Seveso che potrà:
 - o dare indicazioni sulla strategia d'intervento a seconda del periodo in cui ci si trova e del parassita individuato,
 - o eventualmente tenere una mappatura delle varie segnalazioni e aggiornarla,
 3. attivare gli interventi terapeutici necessari in proprio o rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVERTE

- che è fatto assoluto DIVIETO di depositare materiale vegetale con presenza di processionarie e/o euprottide, in qualunque stadio di sviluppo si trovino gli insetti, nelle varie frazioni di rifiuti.
- che le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della Salute e dell'Ambiente;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che i trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del Regolamento d'Igiene;



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DEMANDA

al Comando Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza nelle forme previste dalla legge;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL Monza e Brianza;
- la trasmissione di copia del presente atto alla Polizia Locale della Città di Seveso Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Dott. Massimo Donati



Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 06.12.1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Responsabile del procedimento: M. Fratter
Collaboratore: E. Castellani
Ufficio: Ecologia Tel. 0362/517208; Fax. 0362/517290